

Legge regionale 13 settembre 1995 , n. 38 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

**Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.**

**Art. 26**

*(Norma finanziaria)*

1. Gli oneri complessivi di lire 1.400 milioni, al netto delle somme acquisite al bilancio del Consiglio regionale per effetto degli articoli 3, 11, 12, 19 e 21 della presente legge, fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.